



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

N. 15350/117(2)/Uff III-Prot. Civ.

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO S E D I

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE
PROVINCE DI

TRENTO e BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D'AOSTA

A O S T A

e, per conoscenza

AL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Segreteria del Dipartimento

S E D E

OGGETTO: Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica a livello internazionale e al carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia da COVID-19, con ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020 - in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - ferme restando le disposizioni di cui all'art.1 del d.P.C.M. 7 agosto 2020, sono state introdotte le seguenti ulteriori prescrizioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus:



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

- è fatto obbligo dalle ore 18.00 alle ore 06.00 sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale (art. 1, comma 1, lett. a);

- sono sospese, all'aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico (art. 1, comma 1, lett. b).

Si evidenzia che all'art.1, comma 1, sono fatte salve le disposizioni di cui al d.P.C.M. 7 agosto 2020, con la conseguenza che l'obbligo di uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie potrà trovare attuazione, in relazione a quelle specifiche e circostanziate esigenze oggetto di tutela con l'ordinanza in commento, anche in fasce orarie diverse.

Si segnala, altresì, che all'art.1, comma 2 dell'ordinanza in esame, è espressamente stabilito che, rispetto a quelle suddescritte, le Regioni possono introdurre ulteriori misure "solo in termini più restrittivi".

Gli effetti dell'ordinanza - in cui si fa rinvio al sistema sanzionatorio di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 (conv., con mod., dalla legge 22 maggio 2020, n.35) - **decorrono dalla data odierna** sino all'adozione di un successivo d.P.C.M, e comunque non oltre il 7 settembre 2020.

Alla stregua di quanto precede, le SS.LL. vorranno convocare apposite riunioni dei Comitati Provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica, quali sedi istituzionali più appropriate per la migliore valutazione di adeguate modalità di attuazione delle misure



Ministero dell'Interno

GABINETTO DEL MINISTRO

in argomento, coinvolgendo, attraverso i Sigg.ri Sindaci, le articolazioni di Polizia Locale, per le iniziative di vigilanza, prevenzione e controllo ritenute più idonee a scongiurare la violazione delle suddette prescrizioni.

Si informano, infine, le SS.LL. che della presente circolare sono stati notiziati la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie e Dipartimento della Protezione Civile, nonché il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero della Salute, in ragione delle rispettive competenze.

Si confida nella consueta, puntuale collaborazione delle SS.LL..

IL CAPO DI GABINETTO
Frattasi